

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -

Dott. LO SARDO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. DELL'ORFANO Antonella - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20180/2014 R.G., proposto da:

la "RISCOSSIONE SICILIA S.p.A." (già "SERIT SICILIA S.p.A."), con sede in Agrigento, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Buggea, con studio in Agrigento, elettivamente domiciliata presso l'avv. Enrico Valentini, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;

- ricorrente -

contro

T.P., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Scardaci Di Grazia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

- controricorrente -

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 20 gennaio 2014 n. 175/25/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 19 novembre 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

[Svolgimento del processo](#)

CHE:

La "RISCOSSIONE SICILIA S.p.A." (già "SERIT SICILIA S.p.A.") ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 20 gennaio 2014 n. 175/25/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di più cartelle di pagamento con riguardo a varie imposte per anni diversi, ha rigettato l'appello proposto in via principale da T.R. e dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento il 23 marzo 2012 n. 157/04/2012, con compensazione delle spese giudiziali. Il

giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando la tardività dell'appello proposto dall'agente della riscossione. T.P. si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 285 e 170 c.p.c., nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per aver erroneamente ritenuto che l'appello proposto in via incidentale fosse tardivo sul rilievo che il termine breve di impugnazione decorresse dalla notificazione dell'appello proposto in via principale dalla controparte.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per aver "omesso di pronunciarsi sulla legittimità dei ruoli e delle relative cartelle".

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo - la cui formulazione ne lascia intendere la più corretta riconducibilità al solo vizio della violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - è infondato.

1.1 La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto in via incidentale dall'agente della riscossione sul presupposto che la notificazione dell'appello proposto in via principale dal contribuente (con limitato riguardo alla statuizione di compensazione delle spese giudiziali) avrebbe innescato per la controparte la decorrenza del termine breve di impugnazione ai sensi dell'art. 326 c.p.c., comma 2, derivandone la tardività dell'impugnazione notificata oltre la relativa scadenza.

1.2 Come è noto, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49 e art. 51, comma 1, dispongono, rispettivamente, che: "Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del c.p.c., titolo III, capo I, del libro II, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto"; "Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3".

Ne discende l'applicabilità dell'art. 326 c.p.c., con riguardo alla decorrenza del termine breve di impugnazione, anche al processo tributario, ferma restando la duplicazione sancita per la sua durata (da trenta giorni a sessanta giorni) dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, comma 1, rispetto all'art. 325 c.p.c., comma 1.

1.3 Ciò posto, è destinato a valere anche per il processo tributario il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., comma 2; per cui la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante soltanto dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (ex plurimis, per il processo civile: Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass., Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 9258; Cass., Sez. 6, 28 luglio 2020, n. 16015).

1.4 Nè rileva che l'appello proposto in via principale concernesse la sola statuizione della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese giudiziali, essendo ininfluenza tale aspetto in ordine alla questione della decorrenza del termine breve di impugnazione.

1.5 Dunque, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo che il termine breve di impugnazione per l'agente della riscossione non decorresse dal ricevimento della notificazione della sentenza di primo grado (29 giugno 2012), bensì dal ricevimento della notificazione dell'appello proposto dal contribuente (11 aprile 2012), e che, pertanto, l'appello notificato dall'agente della riscossione al contribuente (16 agosto 2012) fosse tardivo per il decorso di oltre sessanta giorni.

2. Il secondo motivo è del tutto inammissibile.

2.1 Invero, il mezzo si risolve in una indistinta mescolanza dei vizi rubricati a cui si associa una assoluta insufficienza del contenuto argomentativo, non permettendo la sua asfittica formulazione di cogliere le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

3. Pertanto, valutandosi l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo motivo, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021